

CONSIGLIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

I convocazione

44a Seduta

Estratto dal verbale della seduta pubblica del 25/11/2013

Presiede il Presidente del Consiglio Caliendo Stefano

E' presente la Presidente della Provincia DRAGHETTI BEATRICE

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

CALIANDRO STEFANO	GUIDOTTI SERGIO
BALLOTTA RENATO	BARELLI MAURIZIO
BARUFFALDI MARIAGRAZIA	COCCHI ANNA
COSTA ELENA	DEGLI ESPOSTI EDGARDA
DONINI RAFFAELE	FINELLI RAFFAELE
FUSCO MARIETTA	GNUDI MASSIMO
MAZZANTI GIOVANNI MARIA	MUSOLESI NADIA
NALDI GIANCARLO	REBECCHI NARA
TORCHI EMANUELA	VANNINI DANIELA
ZANIBONI GABRIELE	FINOTTI LUCA
LEPORATI GIOVANNI(**)	MAENZA SALVATORE
MAINARDI MARCO	RUBINI CLAUDIA (**)
MARCHETTI DANIELE	RABBI CLAUDIO
SORBI MAURO	TOMMASI GIANFRANCO
FLAIANI ROBERTO(*)	RAISI ENZO (**)
NANNI PAOLO(**)	PAGNETTI FRANCESCO (**)
VENTURI GIOVANNI(*)	RAMBALDI FLORIANO
SABBIONI GIUSEPPE	TARTARINI FABIO

Presenti n.30

Sono altresì presenti i componenti della Giunta Provinciale:

VENTURI GIACOMO(*)	BURGIN EMANUELE
CHIUSOLI MARIA	DE BIASI GIUSEPPE(*)
MONTERA GABRIELLA(*)	PONDRELLI MARCO
PRANTONI GRAZIANO	

(*) = assente

(**) = assente giustificato

Scrutatori: TORCHI EMANUELA, VANNINI DANIELA, SABBIONI GIUSEPPE
Partecipa il Segretario Generale DOMENICO MARESCA.

omissis

DELIBERA N.62 - I.P. 5660/2013 - Tit./Fasc./Anno 11.8.1.0.0.0/1/2008

SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

Modifica al testo dell'accordo di programma in materia di smaltimento rifiuti agricoli approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 48 del 5/11/2012.

IL CONSIGLIO

Decisione

1. **approva**, per le motivazioni esposte in narrativa, le necessarie modifiche al testo dell'accordo di programma in materia di gestione dei rifiuti agricoli approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 48 del 5/11/2012 e consistenti in:
 - obbligo di adesione al SISTRI a decorrere dal 03/03/2014, salvo successive modifiche normative, per i produttori di rifiuti pericolosi;
 - eliminazione del limite quantitativo di trenta chilogrammi o trenta litri per ciascun trasporto, per il conferimento dei rifiuti non pericolosi ai centri di raccolta, mantenendo detto limite quantitativo solo per i rifiuti pericolosi;
 - necessità di un monitoraggio costante sui risultati raggiunti dall'accordo;
 - definizione di una durata dell'accordo, tenuto conto che il SISTRI è divenuto pienamente operativo con la legge n.125 del 30/10/2013 di conversione del Decreto legge n. 101/2013;
2. **approva il** conseguente aggiornamento al testo dell'accordo costituito da:
 - Testo dell'accordo (allegato A);
 - Elenco dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi prodotti dalle attività agricole (allegato B);
 - Elenco dei gestori del circuito organizzato di raccolta (allegato C);
 - Contratto di servizio (allegato D);
3. **dà atto** che la Presidente della Provincia, o un suo delegato, provvederà alla sottoscrizione dell'accordo, con facoltà di apportare le eventuali ulteriori integrazioni e/o modificazioni non sostanziali ritenute necessarie.

Motivazione

Con delibera del Consiglio Provinciale n. 48 del 05/11/2012 è stato approvato il rinnovo con modifiche dell'accordo di programma in materia di gestione dei rifiuti agricoli tra l'Amministrazione Provinciale di Bologna e le Organizzazioni professionali agricole approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 24 del 23/05/2011.

L'art. 8 (disposizioni transitorie e finali) del testo dell'accordo di programma rinnovato e modificato ne stabilisce la durata sino all'attivazione del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), data alla quale le parti sottoscriventi si sono impegnati a rivedere le condizioni previste in considerazione dell'esperienza maturata e dell'evoluzione normativa eventualmente intervenuta.

Con legge n. 125 del 30/10/2013 di conversione del Decreto legge n. 101 del 31/08/2013 sono state stabilite semplificazioni e razionalizzazioni del SISTRI ed è stato definito il sistema dei soggetti tenuti ad aderire al

SISTRI e dei soggetti che possono utilizzare detto sistema su base volontaria.

In particolare:

- L'art. 11 comma 3-bis della Legge n. 125/2013 di conversione del Decreto legge n. 101/2013 stabilisce che nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli artt. 188, 189, 190 e 193 del D. Lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal D. Lgs. 205/2010;

- L'art. 212, comma 19-bis del D. Lgs. 152/2006, introdotto dal Decreto Legge n. 101/2013, convertito con Legge n. 125/2013, stabilisce che sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all' Albo nazionale dei gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'art. 183;

- L'art. 11 comma 12-bis della L. n. 125/2013 di conversione del Decreto Legge n. 101/2013 stabilisce che gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183 comma 1 lett. pp) del d.lgs 152/2006 e s.m.;

- a decorrere dal 3/03/2014 le aziende agricole, limitatamente ai rifiuti pericolosi prodotti, sono obbligate ad aderire al Sistri ma fino ad allora rimangono esonerate dall'utilizzo del formulario per il trasporto dei propri rifiuti effettuato in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta col quale sia stata stipulata una convenzione, purchè tali rifiuti non eccedano la quantità di 30 Kg/litri.

Pertanto, la normativa in materia di Sistri aggiornata con la Legge n. 125/2013 di conversione del Decreto Legge 101/2013, oltre a confermare l'esclusione dall'obbligo di adesione per i produttori agricoli di rifiuti non pericolosi, conferma ed estende il sistema delle esenzioni da una serie di adempimenti amministrativi (iscrizione all'Albo gestori, formulario di trasporto, registro di carico e scarico) a carico dei produttori agricoli di rifiuti pericolosi, qualora essi gestiscano i propri rifiuti nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta come definito ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. pp) del d.lgs 152/2006 e s.m..

L'art. 183, comma 1, lett. pp) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. definisce circuito organizzato di raccolta il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del d.lgs 152/2006 e s.m. e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma

stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di un contratto-quadro stipulato tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipulazione di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.

Alla luce dell'attuale articolato quadro normativo si ritiene che l'accordo di programma sulla gestione dei rifiuti agricoli nella provincia di Bologna, attivato a decorrere dal 2002 e soggetto a vari aggiornamenti, essendo fondato su un circuito di raccolta organizzato attraverso piattaforme di conferimento autorizzate e tecnicamente idonee al corretto recupero o smaltimento dei rifiuti agricoli, è conforme alla normativa comunitaria e nazionale in materia in quanto sono garantiti:

- trasparenza e tracciabilità della gestione dei rifiuti dal produttore al destinatario finale;
- occasionalità dei conferimenti dei rifiuti alle piattaforme del circuito di raccolta organizzato e rispetto dei limiti quantitativi giornalieri dei rifiuti pericolosi¹ stabiliti dalla normativa vigente;
- pieno rispetto della normativa in materia di SISTRI per i produttori agricoli limitatamente alla gestione dei rifiuti pericolosi.

Il gruppo dei firmatari, riunitosi il 28/10/2013² concordano sull'aggiornamento dell'accordo vigente stipulando un nuovo accordo che rispetto al precedente preveda le seguenti modifiche ed integrazioni:

- l'obbligo di adesione al SISTRI a decorrere dal 03/03/2014, salvo successive modifiche normative, per i produttori di rifiuti pericolosi;
- l'eliminazione del limite quantitativo di trenta chilogrammi o trenta litri per ciascun trasporto, per il conferimento dei rifiuti non pericolosi ai centri di raccolta, mantenendo detto limite quantitativo solo per i rifiuti pericolosi
- necessità di un monitoraggio costante sui risultati raggiunti dall'accordo;
- definizione di una durata dell'accordo, tenuto conto che il SISTRI è divenuto pienamente operativo con la legge n.125 del 30/10/2013 di conversione del Decreto legge n. 101/2013.

Nel corso dell'ultimo anno di gestione operativa dell'accordo di programma è emersa come principale criticità, quella della limitazione dei trenta chilogrammi o trenta litri di rifiuti per ogni conferimento ai centri di raccolta. Detta limitazione ha determinato una riduzione significativa del numero di conferimenti e del numero di aziende conferenti rispetto agli anni precedenti, a causa della difficoltà dei produttori agricoli di conferire i rifiuti più volte nel corso dell'anno invece che una volta l'anno come originariamente possibile.

1 30 Kg

2 Come da verbale conservato in atti al fascicolo 11.8.1/1/2008

Si evidenzia che le distanze dei numerose aziende agricole dai centri di raccolta, pari a diverse decine di Km. sia nelle aree montane che in quelle della bassa pianura nord e nord-orientale bolognese, sono tali da rendere difficoltoso, per motivi logistici oltre che economici, una frequenza dei conferimenti superiore ad una volta l'anno.

Si evidenzia, infatti, come nel corso degli ultimi anni il numero di conferimenti annui sia stato pari a circa 2100 distribuiti su circa 1700 produttori agricoli con una media di conferimenti poco superiore a 1 volta/anno.

Per questa ragione le Associazioni di categoria chiedono di ripristinare le condizioni dell'accordo stipulato nel 2011 che, in virtù della normativa vigente a quel tempo, consentiva il conferimento dei rifiuti non pericolosi, che rappresentano la maggior parte dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole, senza limiti quantitativi, garantendo una gestione dei rifiuti economicamente e logisticamente sostenibile.

Sebbene il sistema delle esenzioni previste dalla normativa vigenti limiti l'esenzione dal formulario ai conferimenti non eccedenti i trenta kilogrammi o trenta litri, tuttavia la conferma del sistema di esenzione dal Sistri per i produttori di rifiuti non pericolosi, la conferma ed estensione del sistema delle esenzioni da una serie adempimenti amministrativi per i produttori agricoli di rifiuti non pericolosi e pericolosi che si basa sulla gestione di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta definito dall'art. 183 c. 1 lett. pp) del d.lgs 152/2006 e s.m., come introdotto dalla recente L. 125/2013 di conversione del decreto legge n. 101/2013, ed, infine, la coerenza del circuito organizzato di raccolta dei rifiuti disciplinato dal presente accordo con i principi sanciti dalla normativa comunitaria con specifico riferimento a quello della tracciabilità dei rifiuti dall'origine alla destinazione finale, portano a concludere che anche con l'eliminazione di detto limite quantitativo giornaliero di rifiuti trasportabili, peraltro non previsto dal d.lgs 205/2010 di modifica del d.lgs 152/2006 e reintrodotta con la legge n. 134 del 07/08/2012, permanga pienamente la coerenza dell'accordo con la normativa comunitaria e sia garantito il raggiungimento e, verosimilmente, anche il superamento dei migliori risultati di intercettazione e corretta gestione dei rifiuti agricoli raggiunti nel quinquennio 2007-2011.

Si ritiene opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per dare immediata attuazione a quanto stabilito in accordo con le Associazioni di categoria nella riunione del 28/10/2013.

La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Pareri

In merito al presente atto, è stato acquisito il parere favorevole ³ della Dirigente del Servizio Tutela Ambientale del Settore Ambiente in relazione alla regolarità tecnica e la dichiarazione di conformità

³ ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18/08/2000.

giuridico-amministrativa resa dal Segretario Generale, parere e dichiarazione acquisiti in atti.

Le competenti Commissioni consiliari in seduta congiunta hanno espresso parere favorevole in data 15/11/2013.

Allegati

- A) Accordo di programma in materia di smaltimento rifiuti agricoli.
- B) Elenco dei rifiuti speciali agricoli
- C) Elenco dei gestori dei centri di raccolta del circuito organizzato di raccolta
- D) Contratto di servizio

Messo ai voti dal Presidente, il su esteso partito di deliberazione è **approvato all'unanimità** con voti favorevoli n.30 (DRAGHETTI BEATRICE, CALIANDRO STEFANO, GUIDOTTI SERGIO, BALLOTTA RENATO, BARELLI MAURIZIO, BARUFFALDI MARIAGRAZIA, COCCHI ANNA, COSTA ELENA, DEGLI ESPOSTI EDGARDA, DONINI RAFFAELE, FINELLI RAFFAELE, FUSCO MARIETTA, GNUDI MASSIMO, MAZZANTI GIOVANNI MARIA, MUSOLESI NADIA, NALDI GIANCARLO, REBECCHI NARA, TORCHI EMANUELA, VANNINI DANIELA, ZANIBONI GABRIELE, FINOTTI LUCA, MAENZA SALVATORE, MAINARDI MARCO, MARCHETTI DANIELE, RABBI CLAUDIO, SORBI MAURO, TOMMASI GIANFRANCO, RAMBALDI FLORIANO, SABBIONI GIUSEPPE, TARTARINI FABIO), contrari n.0 (), e astenuti n.0 (), resi con strumentazione elettronica.

Il Consiglio, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del T.U. 18.8.2000, n. 267.

omissis

Il Presidente Caliendo Stefano - Il Segretario Generale DOMENICO MARESCA
Estratto conforme all'originale.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia per gg.15 consecutivi dal 28/11/2013 al 12/12/2013.

Bologna, 27/11/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)

ACCORDO DI PROGRAMMA

(ai sensi dell'art. 206 comma 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.)

Fra

LA PROVINCIA DI BOLOGNA

LE SOCIETÀ con sede in Bologna, in qualità di soggetti gestori delle piattaforme di conferimento del circuito organizzato di raccolta

e

LE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE

PREMESSO CHE

- la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse (art. 177, comma 2, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente (art. 177, comma 4, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- per conseguire le finalità e gli obiettivi posti dalla normativa in materia di rifiuti gli enti locali adottano ogni opportuna azione e si avvalgono, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati (art. 177, comma 5, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- gli accordi di programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono invece prevedere semplificazioni amministrative (art. 206 comma 3, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia (art. 179, comma 1, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.):
 - prevenzione;
 - preparazione per il riutilizzo;
 - riciclaggio; recupero di altro tipo, per esempio recupero di energia;
 - smaltimento.

Tale gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale e nel rispetto della medesima devono essere adottate le misure volte ad incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;

- lo smaltimento dei rifiuti deve effettuarsi nel rispetto del principio di prossimità al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti (art. 182-bis d.lgs. 152/2006 e s.m.i.);

- l'art. 184, comma 3, lett. a) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. classifica come rifiuti speciali quelli da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;

- l'art. 188, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179;

- l'art. 188-bis "Controllo della tracciabilità dei rifiuti" del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede, fra l'altro:

· che la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale (comma 1);

- in attuazione dei principi di responsabilizzazione e cooperazione espressi dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i. è opportuno, nel rispetto della normativa vigente, definire un sistema integrato di gestione dei rifiuti agricoli con la partecipazione di soggetti pubblici e privati coinvolti, allo scopo di semplificare gli oneri burocratici posti a carico dei produttori, favorire il recupero, il riciclaggio e la raccolta differenziata dei rifiuti agricoli, aumentare l'efficacia dei controlli da parte delle autorità competenti;

VISTI

- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modifiche con cui è stato adottato il Regolamento recante istituzione del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRD);

- l'art. 23 comma 1 del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 e successive modifiche, che prevede modalità operative semplificate per i produttori che conferiscono i propri rifiuti, previo contratto, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta;

- il Decreto Legge 101/2013, convertito con Legge n. 125/2013, che stabilisce che il termine iniziale di operatività del Sistrd è fissato al 1° ottobre 2013 per gli enti o le imprese che trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale (art. 11 comma 2) ed al 3 marzo 2014 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (art. 11 comma 3);

- l'art. 183, comma 1, lett. pp) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. che definisce circuito organizzato di raccolta il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del d.lgs 152/2006 e s.m. e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di un contratto-quadro stipulato tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipulazione di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

- L'art. 11 comma 3-bis della Legge n. 125/2013 di conversione del Decreto legge n. 101/2013 , che stabilisce che nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli artt. 188, 189, 190 e 193 del D. Lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal D. Lgs. 205/2010;

- il sistema di esenzioni dal registro di carico/scarico e dal formulario di trasporto del D. Lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal D. Lgs. 205/2010 per i produttori agricoli e trasportatori in proprio occasionali e saltuari di rifiuti non pericolosi e pericolosi;

- L'art. 212, comma 19-bis del D. Lgs. 152/2006, introdotto dal Decreto Legge n. 101/2013, convertito con Legge n. 125/2013, che stabilisce che sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'art. 183;

- L'art. 11 comma 12-bis della L. n. 125/2013 di conversione del Decreto Legge n. 101/2013 che stabilisce che gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183 comma 1 lett. pp) del d.lgs 152/2006 e s.m.

CONSIDERATO

- che a decorrere dal 3/03/2014 le aziende agricole, limitatamente ai rifiuti pericolosi prodotti, sono obbligate ad aderire al Sistri ma fino ad allora rimangono esonerate dall'utilizzo del formulario per il trasporto dei propri rifiuti effettuato in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta col quale sia stata stipulata una convenzione, purchè tali rifiuti non eccedano la quantità di 30 Kg/litri;

- che nel corso dell'ultimo anno di gestione operativa dell'accordo di programma è emersa come principale criticità, quella della limitazione quantitativa di trenta kilogrammi o trenta litri di rifiuti non pericolosi per ogni conferimento ai centri di raccolta. Detta limitazione ha determinato una forte contrazione del numero dei conferimenti e delle aziende conferenti rispetto agli anni precedenti, per motivi logistici ed economici derivanti dall'obbligo dei produttori agricoli di conferire i rifiuti più volte nel corso dell'anno invece di una sola volta l'anno come mediamente è avvenuto nel corso degli ultimi anni;

PRESO ATTO

che la normativa in materia di Sistri aggiornata con la Legge n. 125/2013 di conversione del Decreto Legge 101/2013, oltre a confermare l'esclusione dall'obbligo di adesione per i produttori agricoli di rifiuti non pericolosi, conferma ed estende il sistema delle esenzioni da una serie di adempimenti amministrativi (iscrizione all'Albo gestori, formulario di trasporto, registro di carico e scarico) a carico dei produttori agricoli di rifiuti pericolosi, qualora essi gestiscano i propri rifiuti nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta come definito ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. pp) del d.lgs 152/2006 e s.m.

RITENUTO

- che sia necessario aggiornare l'accordo di programma al sistema delle adesioni obbligatorie e di quelle volontarie al Sistri nonché del sistema delle esenzioni che si è andato configurando con la

Legge n. 125/2013 di conversione del Decreto Legge 101/2013;

- che sia necessario eliminare il limite quantitativo di trenta kilogrammi o trenta litri per ciascun trasporto, per il conferimento dei rifiuti non pericolosi ai centri di raccolta, mantenendo detto limite quantitativo solo per i rifiuti pericolosi, ciò al fine di garantire l'effettiva operatività ed attuabilità del circuito di raccolta organizzato;

- che, la sostanziale conformità del presente accordo alla normativa nazionale vigente sia, di fatto, garantita, anche in ordine al superamento del limite di 30 Kg di rifiuti non pericolosi per ciascun trasporto, dai seguenti fattori:

- trasparenza e tracciabilità della gestione dei rifiuti dal produttore al destinatario finale garantiti dal circuito organizzato di raccolta definito dal presente accordo, in accordo con i principi stabiliti dalla normativa comunitaria;
- occasionalità dei conferimenti dei rifiuti alle piattaforme del circuito di raccolta organizzato e rispetto dei limiti quantitativi dei rifiuti pericolosi trasportati¹ stabiliti dalla normativa vigente;
- semplificazioni amministrative previste dalla normativa vigente sul Sistri per i produttori di rifiuti che conferiscono a circuiti organizzati di raccolta consistente nello spostamento in capo ai gestori delle piattaforme di conferimento degli obblighi relativi;
- conferma dell'esenzione dal Sistri per i produttori agricoli di rifiuti non pericolosi nonché per i trasportatori dei propri rifiuti pericolosi non iscritti all'Albo gestori ambientali;
- rispetto della normativa in materia di Sistri per i produttori agricoli limitatamente alla gestione dei rifiuti pericolosi

- pertanto, che, ai sensi dell'art. 8 dell'accordo di programma vigente approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 48 del 05/11/2012 ed alla luce della Legge 125/2013 di conversione del Decreto Legge 101/2013, l'accordo stesso debba essere aggiornato definendo un termine di tre anni dalla data della sua sottoscrizione con meccanismo di tacito rinnovo per ulteriori tre anni nel caso in cui nessuna delle parti aderenti lo abbia disdetto entro tre mesi dalla sua scadenza., fermo restando l'obbligo di revisione dell'accordo in caso di modifiche normative in contrasto con i suoi contenuti;

VALUTATA

la necessità di:

- favorire la raccolta differenziata, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e la corretta gestione dei rifiuti agricoli, ottimizzando le procedure e i controlli;
- assicurare alle imprese agricole un adeguato servizio, solidamente organizzato e strutturato, di raccolta dei rifiuti speciali onde evitare ogni possibile forma di gestione scorretta dei medesimi;
- contribuire alla semplificazione degli oneri burocratici posti in capo alle imprese agricole e al contempo favorire il contenimento dei costi del servizio di gestione dei rifiuti speciali agricoli;
- uniformare sul territorio provinciale le modalità operative semplificate di cui all'art. 23 D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, ;

¹ 30 Kg/30 Litri a trasporto

CONDIVISA

l'opportunità di ricorrere allo strumento dell'accordo di programma di cui all'art. 177, comma 5, d.lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di:

- definire le tipologie di rifiuti provenienti dall'attività agricola che possono essere gestiti mediante circuiti organizzati di raccolta;

- promuovere circuiti organizzati di raccolta dei rifiuti speciali di provenienza agricola che, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti, pubblici o privati, a vario titolo coinvolti, favorisca la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la corretta gestione degli stessi, semplificando al contempo gli adempimenti burocratici posti a carico dei produttori agricoli;

Tutto quanto sopra premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, i soggetti sottoscrittori convengono quanto segue:

ART. 1 - OBIETTIVI

Il presente accordo di programma ha ad oggetto la individuazione sul territorio di circuiti organizzati di raccolta onde garantire la corretta gestione e la tracciabilità dei rifiuti agricoli, una maggiore tutela ambientale - anche mediante la riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti, semplificando al contempo gli adempimenti a carico dei produttori agricoli e favorendo l'efficacia dei controlli da parte dell'Autorità competente.

ART. 2 - DEFINIZIONE

Si considerano imprese agricole ai fini del presente accordo di programma gli imprenditori agricoli singoli o associati esercenti attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c., come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 228/01 (comprese le cooperative agricole ed i loro consorzi ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 228/01).

ART. 3 - IL CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA

Si conviene tra la parti che le attività di deposito temporaneo di rifiuti, così come il loro avviamento a recupero o a smaltimento per il tramite di imprese autorizzate, vengano esercitate dalle imprese agricole in ordine ai rifiuti originati dalla loro attività specifica.

Le aziende che intendano avvalersi delle modalità semplificate di cui al presente accordo, provvedono a conferire ai gestori autorizzati, a seguito della sottoscrizione di un'apposito contratto il cui schema-tipo è allegato al presente documento, i rifiuti presenti nel deposito temporaneo secondo le modalità e la tempistica previste dall'art. 183 comma 1 lett bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m. .

Si conviene che questo sistema venga a configurarsi a tutti gli effetti quale circuito organizzato di raccolta ai sensi dell'art.183 comma 1 lett pp) del d.lgs 152/2006 e s.m.

ART. 4 - PROCEDURE

Il deposito temporaneo dei rifiuti è effettuato nel rispetto delle norme tecniche e di quelle che disciplinano il deposito di tali materiali.

Il conferimento da parte dell'imprenditore agricolo avviene con le modalità previste dal contratto di servizio sottoscritto con i gestori che esercitano il servizio di raccolta e che provvedono al recupero e smaltimento dei rifiuti.

ART. 5 - ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Gli imprenditori agricoli aderenti, si impegnano a conferire le tipologie di rifiuti di cui allegato A con proprio automezzo, alle piattaforme di conferimento del circuito organizzato di raccolta di cui all'allegato B

Il trasporto dei rifiuti presso le piattaforme di conferimento del circuito organizzato di raccolta deve essere accompagnato dal contratto di servizio di cui all'allegato C, sottoscritto tra l'imprenditore agricolo ed il gestore del circuito organizzatodi raccolta

Il trasporto dei rifiuti pericolosi alle piattaforme di conferimento è effettuato per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri a trasporto;

Il gestore del centro di raccolta compila il documento di movimento dei rifiuti attestante il recupero/smaltimento del/i rifiuto/i presso il proprio centro e fornendone una copia al produttore agricolo conferente;

Il Gestore dell'impianto autorizzato provvede, in luogo dei produttori agricoli conferenti, a riportare sul Registro di carico e scarico le registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti conferiti e a presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale/Dichiarazione Sistri.

Nel rispetto delle modalità di trasporto dei rifiuti sopra richiamate, gli imprenditori agricoli sono altresì esonerati dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs 152/2006 e s.m

ART. 6 - ADEMPIMENTI A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE

Le organizzazioni professionali agricole firmatarie si impegnano a:

- sensibilizzare le imprese associate ad avvalersi dei circuiti organizzati di raccolta per una corretta gestione dei propri rifiuti agricoli;
- svolgere servizi di consulenza e assistenza alle imprese associate, finalizzati alla corretta gestione dei rifiuti agricoli;
- promuovere campagne di informazione e comunicazione per incentivare e diffondere l'applicazione di modalità gestionali che favoriscano la prevenzione e riduzione delle quantità e pericolosità dei rifiuti agricoli, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero anziché lo smaltimento dei medesimi.

ART. 7 - CONTROLLI

La Provincia si riserva di effettuare tutti i controlli che le competono per legge. Tutti i soggetti firmatari si impegnano a dare diffusione del presente protocollo alle parti interessate, a scambiarsi le informazioni acquisite, a monitorare periodicamente la corretta esecuzione delle procedure qui previste, nonché a verificare la necessità di correttivi o integrazioni da apportare al fine di migliorarne l'efficacia.

Al fine di monitorare il presente accordo la Provincia indice, entro il 31 marzo di ogni anno, almeno un incontro annuale con gli aderenti all'Accordo, per la valutazione dei risultati raggiunti nel corso dell'anno precedente, di eventuali problematiche emerse e per individuare le azioni finalizzate ad una sempre maggiore adesione dei produttori agricoli e ad una maggiore intercettazione dei rifiuti agricoli

ART. 8 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Fermo restando l'obbligo di revisione dell'accordo in caso di modifiche normative in contrasto con i suoi contenuti, il presente accordo ha validità di tre anni dalla data della sua sottoscrizione. Esso si intende tacitamente rinnovato per ulteriori tre anni nel caso in cui nessuna delle parti aderenti lo abbia disdetto entro tre mesi dalla sua scadenza.

Dalla data di sottoscrizione del presente accordo è da intendersi abrogato l'accordo di programma precedentemente intervenuto in materia di rifiuti agricoli.

Il presente accordo si allinea alla vigente normativa in materia di rifiuti e non può essere interpretato ed applicato in deroga o in contrasto con la medesima e con quella eventualmente sopravvenuta alla sua sottoscrizione.

Costituiscono parte integrante del presente accordo gli allegati:

A "Elenco dei rifiuti speciali agricoli",

B "Elenco Gestori",

C "Contratto di servizio".

Il recesso dal presente accordo può essere esercitato per motivi di pubblico interesse in qualsiasi momento.

Bologna,

Provincia di Bologna -

Associazioni:

.....

Gestori:

.....

ALLEGATO B
ELENCO DEI RIFIUTI SPECIALI AGRICOLI

I rifiuti oggetto dell'accordo di programma sono di seguito indicati:

Rifiuti speciali pericolosi

EER	Descrizione rifiuto	Note
020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	Comprendono anche i prodotti fitosanitari scaduti
130113*	altri oli per circuiti idraulici	
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	
160107*	filtri dell'olio	
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209* e 160212*	
160601*	batterie al piombo	
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto	
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	

Rifiuti speciali non pericolosi;

EER	Descrizione rifiuto	Note
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	comprendono anche polietilene per la pacciamatura, la copertura delle serre e silos; reti per filari e/o antigrandine spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film)
020110	rifiuti metallici	
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317*	

150101	imballaggi di carta e cartone	<p>Comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cassette per frutta e verdura, inutilizzabili, - imballaggi in materiale non pericoloso (es. per sementi, mangimi, ammendanti, detergenti); - contenitori vuoti e puliti di farmaci ad uso zootecnico, di prodotti ad azione disinfettante, di premiscele per alimenti medicamentosi, .. etc. - contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio secondo le disposizioni tecniche regionali); tali contenitori devono essere depositati e conferiti separatamente dagli altri imballaggi
150102	imballaggi in plastica	
150103	imballaggi in legno	
150104	imballaggi metallici	
150105	Imballaggi in materiali compositi	
150106	imballaggi in materiali misti	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	comprendono anche filtri dell'aria
160103	pnematici fuori uso	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelli di cui alle voci da 160209* a 160213*	
160605	altre batterie e accumulatori	
180203	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	
200125	oli e grassi commestibili	

Allegato C
ELENCO DEI GESTORI

	Gestore impianto	Indirizzo Impianto	Comune
1	Alfarec S.p.A.	Via Pietro Nenni, 4	Pianoro
2	Cosea Ambiente	Loc. Cà de Ladri	Gaggio Montano
4	Montieco S.r.l.	Via Il Giugno, 11/B	Anzola Emilia
5	Re.Ma.Ind. S.r.l.	Via Statale Selice, 9	Mordano
6	Rimondi Paolo S.r.l.	Via Agucchi, 84	Bologna
7	Special Trasporti S.r.l.	Via del Lavoro, 8	Minerbio
8	B.&T.A. S.r.l.	Via Labriola, 6	Sala Bolognese

SCHEMA-TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO

Oggetto: Contratto per lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

Il produttore con sede in Via
..... Comune di CAP Prov. Cod.
Fisc P.IVA n.tel n. fax
.....e mail:

preso atto dell'accordo di programma per la gestione dei rifiuti agricoli approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.....del e sottoscritto dalle associazioni di categoria e dai gestori delle piattaforme che costituiscono il circuito organizzato di raccolta;

dichiara con la presente di sottoscrivere codesta Convenzione per lo smaltimento dei seguenti rifiuti a codeste condizioni tecnico-economiche:

Rifiuti pericolosi:

EER	Descrizione rifiuto	Note	Conferimento
020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	Comprendono anche i prodotti fitosanitari scaduti	
130113*	altri oli per circuiti idraulici		
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati		
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze		
160107*	filtri dell'olio		
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209* e 160212*		
160601*	batterie al piombo		
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto		
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio		

Rifiuti non pericolosi:

EER	Descrizione rifiuto	Note	Conferimento
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	comprendono anche polietilene per la pacciamatura, la copertura delle serre e silos; reti per filari e/o antigrandine spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film)	
020110	rifiuti metallici		
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317*		
150101	imballaggi di carta e cartone	Comprendono: - cassette per frutta e verdura, inutilizzabili, - imballaggi in materiale non pericoloso (es. per sementi, mangimi, ammendanti, detergenti); - contenitori vuoti e puliti di farmaci ad uso zootecnico, di prodotti ad azione disinfettante, di premiscele per alimenti medicamentosi, .. etc. - contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio secondo le disposizioni tecniche regionali); tali contenitori devono essere depositati e conferiti separatamente dagli altri imballaggi	
150102	imballaggi in plastica		
150103	imballaggi in legno		
150104	imballaggi metallici		
150105	Imballaggi in materiali compositi		
150106	imballaggi in materiali misti		
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	comprendono anche filtri dell'aria	
160103	pnematici fuori uso		
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelli di cui alle voci da 160209* a 160213*		
160605	altre batterie e accumulatori		

180203	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni		
200125	oli e grassi commestibili		

N.B: Nell'ultima colonna "conferimento" dovrà essere apposta una crocetta (X) in corrispondenza di ogni tipologia di rifiuto che il produttore agricolo intende conferire al gestore del circuito organizzato.

- Modalità tecniche per il conferimento:

I rifiuti vengono conferiti dal produttore agricolo con proprio automezzo, ai seguenti gestori del circuito organizzato di raccolta (*indicare uno o più centri di raccolta tra quelli elencati nell'allegato B all'accordo, ivi allegato*):

.....
.....
.....
.....
.....

Il trasporto dei rifiuti pericolosi alle piattaforme di conferimento è effettuato per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri a trasporto;

Il trasporto dei rifiuti pericolosi dovrà essere accompagnato dal presente contratto di servizio firmato dal produttore e dal gestore del centro di raccolta a cui destina i propri rifiuti.

Il gestore del centro di raccolta compila il documento di movimento dei rifiuti attestante il recupero/smaltimento del/i rifiuto/i presso il proprio centro e fornendone una copia al produttore agricolo conferente;

Il gestore dell'impianto autorizzato provvede, in luogo del produttore agricolo conferente, a riportare sul Registro di carico e scarico le registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti conferiti e a presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale

- Cadenza del servizio: secondo il calendario fornito dai gestori dei centri di raccolta

- Condizioni economiche: €/kg (*allegare il prezzario espresso in €/Kg pere ciascuna tipologia di rifiuto conferibile*)

.....

- Modalità di pagamento:

.....
.....

Coordinate bancarie

La produzione del rifiuto avverrà presso la sede di Via
Comune di CAP Prov. Cod. Fisc
P.IVA n. ...

Il Produttore

Il Gestore

.....

.....

Il produttore dichiara la formale accettazione delle Condizioni sopra indicate comprensive degli allegati

Per accettazione
Il Produttore

In allegato

- Elenco dei centri di raccolta del circuito organizzato;
- Prezziario